

COMUNE DI **CAPRI LEONE**
(Libero Consorzio di Messina)

AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SIG. RAIMONDO ANTONIO

REGISTRO DETERMINAZIONI DELL'AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE N. 35 DEL 24/05/2019

Registro Generale delle Determinazioni n. 295 del 24/05/2019

OGGETTO: Collocamento a riposo d'ufficio del dipendente sig. Terribile Giuseppe, con decorrenza 01/11/2019.

L'anno Duemiladiciannove addi Ventiquattro del mese di Maggio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE PRO TEMPORE DEL SERVIZIO

GIUSTA DETERMINA SINDACALE N. 1 DEL 03/01/2019;

Richiamata la D.S. n. 1 del 03/01/2019 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991, adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

Richiamata la delibera di G. M. n. 110 del 17/05//2018 con oggetto "Collocamento a riposo d'ufficio del dipendente sig. Terribile Giuseppe, con decorrenza 01/11/2019";

Richiamato l'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, come ulteriormente modificato dalla legge n. 14/2012, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 216/2011, che detta disposizioni in materia pensionistica, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;

Accertato che il dipendente sig. Terribile Giuseppe nato a Capri Leone il 01/01/1954, è stato assunto in servizio, con la qualifica di "Vigile urbano - Messo notificatore", in applicazione della delibera del C. C. n. 36 del 29/09/1977, presso questa Ente a datare dal 01/10/1977;

Visto l'art. 27-ter del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali del 6 luglio 1995 il quale prevede, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili all'ente;

Richiamato il decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014) con il quale è stato disposto, in applicazione dell'art. 12 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita con la previsione per il triennio 2016-2018 di un'anzianità contributiva per gli uomini, pari a 42 anni e 10 mesi per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;

Richiamato:

- il D. L. n. 4/2019, convertito con legge n. 26 del 28/03/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2019 che ha apportato modifiche in tema di accesso al trattamento pensionistico;

- richiamato, in particolare, l'art.15 "Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali":

"1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».

2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **non trovano applicazione**, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, **gli adeguamenti alla speranza** di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Richiamata inoltre la circolare INPS n. 11 del 29/01/2019 che fornisce istruzioni in merito alla applicazione, dal 1° gennaio 2019, delle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata;

Visto l'art. 2 comma 5 del D. L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge n. 125 del 30/10/2013 che così prevede "L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per

consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."

Vista la circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", dove, nell'interpretare le norme abrogative dell'istituto del trattenimento in servizio (art. 1 del Decreto n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014) viene ribadito nello spirito delle finalità perseguite dal legislatore volto a favorire il ricambio generazionale del personale delle PP. AA.; che la *risoluzione obbligatoria* del rapporto di lavoro trova applicazione per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia *ovvero il diritto alla pensione anticipata avendo raggiunto l'età limite ordinamentale*;

Accertato che il dipendente sig. Terribile Giuseppe, nato a Capri Leone il 01/01/1954, è stato assunto in servizio presso questo Ente a datare dal 01/10/1977, con la qualifica di "Vigile urbano – Messo notificatore", in applicazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/1977;

Considerato che con nota, datata 04/04/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5852 del 16/05/2019, chiede di essere collocato a riposo con decorrenza 01/11/2019 in quanto raggiunti i limiti contributivi per la pensione di anzianità;

Verificato che, alla data del 03/07/2019, il dipendente Terribile Giuseppe, in atto inquadrato nella categoria D - Pos. Econ. D₄, avrà maturato un'anzianità contributiva complessiva pari ad anni 42 e mesi 10 (settimane 43) così ricostruita:

- servizio utile a pensione presso questa Amministrazione:

- servizio di ruolo prestato dal 01/10/1977) al 31/03/2006: anni 28, mesi 06 e giorni -- ;

- servizio di ruolo prestato dal 01/03/2007) al 03/07/2019: anni 12, mesi 04 e giorni 03;

- servizio utile a pensione presso l'Ente Parco dei Nebrodi:

- dal 01/04/2006) al 28/02/2007: anni -- mesi 11 e giorni --;

- Servizio Militare (dal 15/01/1975 al 16/02/1976) comunicazione ex INPDAP – Ufficio XX° - del 12/05/1998: anni 1, mesi 1 e giorni 2 relativi a periodi;

Che il trattamento pensionistico decorre trascorsi te mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e, pertanto, dal 04/10/2019;

Accertato che oltre avere maturato il diritto alla pensione anticipata per la massima anzianità contributiva, il dipendente in parola ha raggiunto, altresì, il limite ordinamentale di *anni 65* per la permanenza in servizio nella P.A. come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato e dall'art. 12 della legge 20/03/1975, n. 70 per i dipendenti degli enti pubblici;

Visto l'art. 27-ter lettera a) del CCNL 6/7/1995 dove si stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio e nell'art. 27 quater, sempre del CCNL del 6/7/1995 dove viene prescritto che la risoluzione del rapporto di lavoro avviene *automaticamente* al verificarsi della condizione prevista;

Verificato che con il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il triennio 2016-2018 risultano confermate le precedenti disposizioni contrattuali in quanto non espressamente disapplicate;

Dato atto che vengono rispettati i termini di preavviso previsti dall'art. 39 del CCNL 6/7/1995 (e ss.mm.ii. – art. 12 CCNL 2004-2005);

Vista la circolare INPS n. 74 del 10/04/2015 dove viene sancito il principio della cristallizzazione del diritto alla pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, per i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data e che possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell'eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. **Prendere atto** della delibera di G. M. n. 110 del 17/05/2018 con oggetto "Collocamento a riposo d'ufficio del dipendente sig. Terribile Giuseppe, con decorrenza 01/11/2019";
2. **Di risolvere** il rapporto di lavoro, per raggiungimento del limite massimo di servizio, del dipendente di ruolo sig. **Terribile Giuseppe**, nato a **Capri Leone** il **01/01/1954** – Cod. Fisc.: **TRRGPP54A01B695P**, attualmente inquadrato in Cat. **D** pos. econ. **D4** – con effetto dal **01/11/2019**, primo periodo utile per il collocamento a riposo dopo il conseguimento del diritto (*con ultimo giorno di servizio: 31/10/2019*);
3. **Prendere atto**, altresì, della nota, datata 04/04/19, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5852 del 16/05/19, con cui il dipendente in parola chiede di essere collocato a riposo con decorrenza 01/11/2019 in quanto raggiunti i limiti contributivi per la pensione di anzianità;
4. **Trasmettere** al Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze copia del presente provvedimento al fine di porre in essere gli atti consequenziali ed in particolare:
 - a) inoltro della documentazione per la liquidazione della pensione nei termini e con le modalità di cui alla vigente normativa;

b) inoltro della documentazione relativa alla corresponsione del premio di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto;

5. **Notificare** copia dell'adottando provvedimento al dipendente sig. Terribile Giuseppe.
6. **di dare atto** che il presente atto, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è rilevante ai fine dell'Amministrazione Trasparente e verrà pubblicato nell'apposita sezione;
7. **Dare atto** che la presente non comporta impegno di spesa;

Disporre l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Arca Amministrativa Istituzionale, la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune www.comune.capriceone.me.it, da oggi e per quindici giorni consecutivi e l'invio alla presidenza del Consiglio ed ai Capi gruppo consiliari.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L. R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Raimondo Antonio, e che potranno essere richiesti chiarimenti allo stesso.

Il Responsabile del Servizio

(Antonio Raimondo)

